



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
UFFICIO XI - REGISTRO DELLE IMPRESE EX DGVNT
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Tel. 0647055332 Fax 06483691

Roma, 5 marzo 2009, prot. 20316

Al Professor ... (omissis)
.....
72014 Cisternino (BR)

Oggetto: cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c. di consorzio.

Con nota trasmessa a questa Direzione generale, il 23 gennaio u.s., la S.V. ha sottoposto un quesito riguardante la possibilità di cancellazione dal registro delle imprese di consorzio non più operativo, ai sensi della disciplina richiamata in oggetto.

La disciplina delle cancellazioni d'ufficio dal registro delle imprese di consorzi non operativi ricalca per molti aspetti quella relativa alle società, distinguendosi però da esse per taluni rilevanti aspetti.

In primo luogo, infatti, considerata la natura peculiare di detto istituto, non sovrapponibile alle società, non trovano applicazione le disposizioni speciali dettate dal codice sulla cancellazione d'ufficio delle società di capitali. Non trova nemmeno attuazione la particolare disciplina recata dal dPR 247/2004, in merito alla cancellazione di imprese individuali e società di persone non più operative dal registro delle imprese. Ciò nonostante la norma di semplificazione (legge 340/2000 allegato A, n. 9), contemplasse anche i consorzi tra i soggetti giuridici destinatari della norma. Tuttavia il regolamento in semplificazione non ha adempiuto *in parte qua* la delega normativa, e pertanto, apparendo il dPR 247 norma speciale, non trova applicazione analogica per i consorzi.

Da quanto premesso consegue che l'unica disciplina applicabile all'istituto consortile per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese è quella ordinariamente prevista dagli articoli 2190 e 2191 del c.c.

In linea generale è evidente che si pone in conflitto con l'istituto del consorzio, la presenza di una sola impresa consorziata o *a fortiori* l'inesistenza di imprese consorziate, stante la natura di contratto "a comunione di scopo" del consorzio stesso, come ribadito *ex pluribus* dalla Cassazione 9 luglio 1993 n. 7567. Il consorzio esplica infatti la sua unica ragion d'essere nella istituzione di



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
UFFICIO XI - REGISTRO DELLE IMPRESE EX DGVNT
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Tel. 0647055332 Fax 06483691

“un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese” come chiaramente affermato dall'articolo 2602 c.c. Si deve in ogni caso precisare che la disciplina introdotta dagli articoli 2190 e 2191, attiene unicamente alla discrezionalità del Giudice del registro delle imprese, il quale valuta nella legittimità e nel merito (come affermato dal Giudice del registro di Cuneo, con decreto 303 del 25 giugno 2002) l'esistenza delle condizioni previste dalla legge, senza che questo Ministero possa, ovviamente, interferire. Non diversamente nell'ipotesi iniziale prevista dall'articolo 2190, spetta al Conservatore del registro delle imprese, l'analisi della obbligatorietà dell'iscrizione (di cancellazione) non richiesta, ed anche in siffatta ipotesi il Ministero vigilante non ha facoltà di intervenire nel procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to G. Vecchio